CAMERA DEI DEPUTATI N. 2478-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(GORIA)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(GAVA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(COLOMBO)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

—

Presentato il 14 marzo 1988

Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani

(Relatore: **MARIO USELLINI**)

NOTA: Testo approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze) nella seduta del 14 aprile 1988. In pari data la Commissione ha deliberato di richiedere all'Assemblea l'autorizzazione per il relatore a riferire oralmente in Aula.

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria, nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria, nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 3 è soppresso.

All'articolo 4 sono aggiunti i seguenti commi:

« 3-*bis*. All'articolo 16, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "lettere *a)* e *g)*" sono sostituite con le seguenti: "lettere *a)*, *d)* e *g)*".

3-*ter*. All'articolo 17, comma 1, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica le parole da: "Per le indennità" a "versato al Fondo predetto", sono sostituite con le seguenti: "L'ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

3-*quater*. All'articolo 17, comma 2, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, dopo le parole: "agli effetti del comma 1.", sono aggiunte le seguenti: "L'ammontare netto è costituito dall'importo dell'indennità che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore sempreché l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 2,5 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro o negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennità spettante." ».

All'articolo 5:

il comma 2 è sostituito con il' seguente:

« 2. Tra le prestazioni di radiodiffusioni circolari di cui al n. 36 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi comprese le prestazioni relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa. »;

sono aggiunti i seguenti commi:

« 4-*bis*. Il n. 28) della tabella B allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, deve intendersi riferito anche ai soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132.

4-*ter*. Agli effetti dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel comma secondo del sud-

detto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito ».

All'articolo 7, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« È altresì sospesa l'applicazione della disposizione concernente i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate prevalentemente col lavoro del contribuente e dei suoi familiari contenuto nell'articolo 51, comma 2, lettera *a)* del predetto testo unico. ».

All'articolo 8, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« ; per i soggetti di cui ai commi 17 e 21 dello stesso articolo 2 la facoltà di optare per il regime ordinario ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si intende esercitata, in mancanza di espressa attestazione nella dichiarazione annuale per l'anno 1984 o nella dichiarazione di inizio di attività, anche se la detrazione risulta eseguita nei modi ordinari nelle dichiarazioni presentate per gli anni 1985, 1986 e 1987 ».

All'articolo 9, le parole « e delle camere di commercio, » *sono sostituite con le seguenti:* « , delle camere di commercio, degli enti porto e delle Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti aventi natura di enti pubblici economici e sottoposti alla vigilanza del Ministero della marina mercantile, ».

All'articolo 10:

il comma 1 è sostituito con il seguente:

« 1. La tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

TABELLA A.

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI BORSA SU TITOLI E VALORI

Specificazione dei contratti	Per ogni 100.000 o frazione di lire 100.000
a) Conclusi direttamente tra i contraenti:	
azioni	140
valori in moneta, verghe, o divise estere (*)	100
titoli di Stato e garantiti compresi i contratti pronti contro termine e obbligazioni	16
b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio, o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, o commissionarie di borsa:	
azioni	100
valori in moneta, verghe, o divise estere (*)	90
titoli di Stato e garantiti compresi i contratti pronti contro termine e obbligazioni	9 (**)
c) Conclusi tra agenti di cambio:	
azioni	15
valori in moneta, verghe, o divise estere (*)	40
titoli di Stato e garantiti compresi i contratti pronti contro termine e obbligazioni	9 (**)

(*) Sono esenti i contratti per contanti.

(**) L'imposta dovuta non può superare l'importo di 1 milione e 600.000 lire. »;

al comma 2, dopo le parole: « sugli stessi titoli », *sono aggiunte le seguenti:* « o divise estere »;

è aggiunto il seguente comma:

« 2-*bis*. Le aliquote stabilite dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissate allo 0,25 per cento e allo 0,5 per cento per i finanziamenti garantiti da cooperative e consorzi di garanzia collettiva fidi. L'aliquota dello 0,25 per cento stabilita per i finanziamenti all'esportazione di durata superiore a 18 mesi dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è ridotta allo 0,05 per cento. Le disposizioni precedenti si applicano ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

« ART. 10-*bis*.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi dei foglietti bollati e delle marche per i contratti di borsa.

2. L'importo massimo della tassa, da corrispondere con l'impiego di valori bollati, per un singolo contratto non può superare l'importo di lire 500.000; la differenza d'imposta, totale o parziale, è riscossa mediante visto per bollo dell'Ufficio del registro. Gli estremi della bolletta dovranno essere riportati su ogni parte o sezione del foglietto. ».

Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

« ART. 11-*bis*.

1. L'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 599, è sostituito dal seguente:

"Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari valgono le risultanze del catasto al 31 agosto di ciascun periodo d'imposta quando c'è corrispondenza tra le colture praticate e quelle che risultano in catasto. Se tale rispondenza manca, i possessori a titolo di proprietà, enfituesi, usufrutto o altro diritto reale, di terreni atti alla produzione agricola sono tenuti, in sede di dichiarazione del reddito, ad attribuire alle superfici interessate dalle variazioni di coltura la tariffa d'estimo attuale relativa alla qualità di coltura in atto e alla stessa classe già attribuita alla coltura variata o, in mancanza di essa, all'ultima classe esistente per la coltura praticata. Se non è possibile attribuire alle superfici la qualità propria della coltura praticata si applicano le tariffe attribuite a terreni della stessa qualità ubicati in altri comuni o sezioni censuarie confinanti o limitrofi in condizioni agrologicamente compatibili, ferma restando per la classe la regola di cui al presente comma".

2. L'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

"ART. 50.

In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000". ».

All'articolo 12, comma 1, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « il contribuente è tenuto a dichiarare nell'atto o nella dichiarazione di successione di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo »;

al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in duplice esemplare, che il contribuente è tenuto a produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto pubblico, o di registrazione della scrittura privata, ovvero dalla data di pubblicazione o emanazione degli atti giudiziari, ovvero dalla data di presentare della dichiarazione di successione; l'ufficio restituisce un esemplare della ricevuta attestando l'avvenuta produzione. In caso di mancata presentazione della ricevuta nei termini, l'ufficio procede ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637. ».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« ART. 13.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in lire 1.110 miliardi per l'anno 1988, in lire 740 miliardi per l'anno 1989 e in lire 885 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Detrazioni IRPEF".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

All'articolo 14, comma 1, dopo le parole: « conversione in legge » *sono aggiunte le seguenti:* « ; l'articolo 10 entra in vigore il giorno successivo. ».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti

2. *Identico.*

sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 7, 12, commi 5 e 6, 13, 14, 15, 16, 17 e 30 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 533, nonché nel decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 4.	
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	3. *Identico.*